

Sius



Testo

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

- [REDACTED]	presidente
- [REDACTED]	giudice relatore
- [REDACTED]	esperta
- [REDACTED]	esperta

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], libero in
sospensione, difeso dall'avv. [REDACTED] del foro di Roma,

nel procedimento avente ad oggetto: affidamento in prova al servizio sociale ex
art. 47, OP, detenzione domiciliare ex art- 47-ter, OP;

in relazione al titolo SIEP [REDACTED] ordine di esecuzione della procura della
Repubblica di [REDACTED] in data 7.1.19.

Visti gli atti e le risultanze documentali del procedimento di sorveglianza indicato
a margine e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

Sentite le parti in camera di consiglio;

Rilevato che in forza del titolo sopra indicato [REDACTED] deve espiare la
pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per bancarotta del 2010;

che risulta una precedente condanna per analogo reato del 1996, non carichi
pendenti;

Q. 9

che a sostegno della richiesta il difensore deduce che il condannato non ha commesso altri reati, possiede un domicilio ed è invalido civile con incapacità lavorativa al 74%;

che le informazioni di PS recano segnalazioni per risalenti violazioni contabili e per una appropriazione indebita, confermando che [REDACTED] è oggi pensionato e domicilia nel luogo di residenza in [REDACTED].

Ritenuto che non ricorrono, ad avviso del collegio, le condizioni per ammettere [REDACTED] all'affidamento in prova al servizio sociale;

che ai fini della concessione della misura occorre infatti verificare se alla luce dell'osservazione della personalità sia possibile una ragionevole prognosi di reinserimento sociale dell'interessato muovendo dalla natura e dalla gravità del reato commesso, dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle altre informazioni di polizia ponendo - in pari grado prognostico - la condotta successiva e i comportamenti attuali in vista "della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva" (così Cass. Pen. n. 16541/19 e, nello stesso senso, Cass. Pen. n. 42894/18 nel quadro dei principi fissati dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 377/97);

che (non) si colgono, all'esito dell'istruttoria svolta, elementi da cui desumere la praticabilità di un percorso di reinserimento nel tessuto socio-lavorativo gestibile dal [REDACTED] Se è vero infatti che il reato commesso è antico e sostanzialmente isolato non deve sottovalutarsi che il predetto ha oltre 75 anni e percepisce una pensione di invalidità per una incapacità lavorativa pari al 74%. Tale quadro, in assenza di sintomi evolutivi della personalità, lascia presumere che si tratti di un soggetto non in condizioni di intraprendere una prospettiva di restituzione sociale;

che può concedersi la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lett. d), OP, essendo [REDACTED] come si è detto ultra-sessantenne affetto da un quadro patologico per cui è stato riconosciuto invalido in misura superiore al tetto di legge. A tale proposito la Corte costituzionale con sentenza n. 99 del 2019 ha rimarcato che «L'istituto della detenzione domiciliare è una misura che può

essere modellata dal giudice in modo tale da salvaguardare il fondamentale diritto alla salute del detenuto qualora esso sia incompatibile con la permanenza in carcere e, contemporaneamente, le esigenze di difesa della collettività trattandosi di «uno strumento capace di offrire sollievo ai malati più gravi, per i quali la permanenza in carcere provoca un tale livello di sofferenza da ferire il senso di umanità; al tempo stesso, essa può essere configurata in modo variabile, con un dosaggio ponderato delle limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni secondo le esigenze del caso: grazie a una attenta individuazione del luogo di detenzione, possono perseguirsi finalità terapeutiche e di protezione, senza trascurare le esigenze dei suoi familiari e assicurando, al tempo stesso, la sicurezza della collettività»;

che in tale solco, godendo il [REDACTED] di un domicilio stabile e di una pensione la residua pericolosità sociale, anche a cagione delle condizioni di salute, si è oltremodo attenuata ed è contenibile nelle forme della detenzione domiciliare, misura che in un quadro di bilanciamento si reputa adeguata per l'esecuzione della pena in ambito extra-murario,

p.t.m.

Letti gli artt. 47, e 47-ter, O.P.;

Sentite le conclusioni del PG,

Rigetta la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali,

Concede a [REDACTED] come sopra generalizzato la detenzione domiciliare per la pena residua da espiare in relazione al titolo in esecuzione.

Impone le seguenti prescrizioni:

- L'interessato si tratterrà in modo continuativo presso l'abitazione in [REDACTED] via [REDACTED], luogo di detenzione con divieto di avere contatti con soggetti diversi da coloro che vi dimorano

e con facoltà di allontanarsi ogni giorno dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 18, per le esigenze di vita;

- E' fatto obbligo di consentire il controllo da parte dell'Autorità di PS e di assicurarne l'effettiva e sollecita esecuzione mediante idoneo campanello/impianto citofonico del quale dovrà garantire l'efficienza indicando l'utenza telefonica per la ricezione della richiesta di apertura in caso di mancato funzionamento;
- L'interessato è autorizzato sin da ora ad allontanarsi dal domicilio per recarsi presso ambulatori, servizi sanitari ed ospedalieri per interventi, accertamenti diagnostici e cure e se sarà necessario il ricovero in tali luoghi, il luogo del ricovero diverrà quello di detenzione domiciliare; in ogni caso l'interessato dovrà darne avviso all'Autorità di vigilanza producendo idonea documentazione attestante motivi e tempi richiesti per l'allontanamento dal domicilio; l'Autorità di vigilanza registrerà l'ora di partenza e di rientro, segnalando qualunque anomalia al magistrato di sorveglianza;
- E' fatto divieto di allontanarsi dal territorio del comune di domicilio senza diversa autorizzazione del magistrato di sorveglianza;
- L'interessato ha l'obbligo di tenere una buona condotta e di osservare le prescrizioni inerenti l'esecuzione della presente misura conservando ed esibendo questa carta precettiva ad ogni richiesta dell'Autorità;
- È fatto divieto di detenere o portare armi o strumenti e oggetti atti ad offendere, di accompagnarsi a pregiudicati, tossicodipendenti e a soggetti sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, di assumere alcool e sostanze stupefacenti, di frequentare sale da gioco o locali in cui sia praticato il gioco d'azzardo.

Avverte l'interessato che in caso di violazione della legge e delle prescrizioni imposte la misura potrà essere revocata, con conseguente espiazione della pena in carcere.

Subordina l'efficacia della presente misura alla sottoscrizione del verbale di accettazione delle sopra indicate prescrizioni a cura della Autorità di PS.

Incarica la competente Autorità di PS di eseguire i controlli domiciliari dando immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza di ogni violazione delle prescrizioni.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione del provvedimento all'Autorità di PS ex art. 58 O.P. e al magistrato di sorveglianza e all'UEPE competenti.

Così deciso in [REDACTED], nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

Il giudice relatore
[REDACTED]

Il presidente del collegio
[REDACTED]



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO [REDACTED]

Roma, 11-01-2024